REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1106/68 per quanto riguarda l'utilizzazione di farina di pesce per la denaturazione di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che all'articolo 2, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/69 (4), la farina di pesce è ammessa come denaturante del latte scremato in polvere ; che il latte scremato in polvere denaturato con tale metodo è destinato in particolare all'alimentazione dei suini e del pollame ; che il regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (5), ha tuttavia stabilito per tale destinazione disposizioni particolari ; che è pertanto opportuno prendere provvedimenti che escludano qualsiasi interferenza tra le disposizioni in materia ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1106/68 stabilisce che gli aiuti al latte scremato in polvere denaturato, nonché al latte scremato e al latte scremato in polvere che siano stati utilizzati per la preparazione degli alimenti composti per animali vengono pagati solo quando il latte scremato in polvere denaturato o gli alimenti composti per animali siano stati smaltiti ;

considerando che in alcune aziende tale condizione è soddisfatta direttamente, poiché il loro sistema di distribuzione consente, dopo la produzione, la vendita immediata dei prodotti, mentre in altre aziende la vendita ha luogo molto tempo dopo ; che, per porre tutte le aziende su uno stesso piano, è opportuno sopprimere la suddetta disposizione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1106/68, il punto 1 è redatto come segue :

« 1. per ogni 100 kg di latte scremato in polvere sono stati aggiunti 2 chilogrammi
— di farina di erba medica o
— di farina d'erba
con una finezza di macinazione di 0,3 millimetri al massimo
ovvero ».

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1106/68 è redatto come segue :

« *Articolo 5*

Non vengono concessi aiuti per latte scremato in polvere denaturato e per alimenti composti ai sensi del presente regolamento contenenti farina di pesce, giallo di tartrazina (E 102), blu brevettato V (E 131) o rosso di cocciniglia A (E 124) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 26.
(4) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 12.
(5) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.